

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 25/09/2015

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/37388-l-annullamento-del-matrimonio-canonico-e-la-la-riforma-del-papa>

Autore: Concas Alessandra

L'annullamento del matrimonio canonico e la la riforma del Papa

L'annullamento del matrimonio canonico e la riforma del Papa

Il processo canonico relativo alle cause di dichiarazione di nullità matrimoniale era rimasto "identico per tre secoli", dai tempi della riforma di Benedetto XIV, Papa Lambertini. Il Papa, alcune settimane fa, ha riformato la materia.

Stando alle modifiche, il vescovo diocesano potrà dichiarare nulli i matrimoni, e lo potrà fare a norma di due leggi che riformano il Codice di diritto canonico e quello dei Canoni delle Chiese orientali, a poche settimane dall'inizio del Sinodo dei vescovi sulla famiglia che dovrà trovare soluzioni concrete per l'accoglienza dei divorziati risposati e dei gay.

I Processi di nullità matrimoniale saranno più brevi e verrà introdotta la figura del giudice vescovo che potrà sciogliere le nozze.

L'altra modifica importante, che era stata chiesta dal Sinodo dei vescovi nell'ottobre dello scorso anno, è relativa all'abrogazione della doppia sentenza conforme in favore della nullità matrimoniale, adesso per procedere alle nozze canoniche ne basterà una.

Papa Bergoglio aveva puntato più volte il dito contro "il giro di affari" nel quale spesso si svolgono questi processi chiedendo che fossero gratuiti.

Con le leggi modificate, ha precisato che "insieme con la prossimità del giudice curino per quello che è possibile le Conferenze episcopali, salva la giusta e dignitosa retribuzione degli operatori dei tribunali, venga assicurata la gratuità delle procedure, perché la Chiesa, essendo davanti ai fedeli madre generosa, in una materia così strettamente legata alla salvezza delle anime manifesti l'amore gratuito di Cristo dal quale siamo stati salvati".

L'intenzione di Francesco non è che "si favorisca la nullità dei matrimoni, ma la celerità dei processi, con una giusta semplicità, perché a motivo della ritardata definizione del giudizio, i fedeli fedeli che attendono il chiarimento del proprio stato non siano lungamente oppressi dalle tenebre del dubbio".

Nei criteri fondamentali che hanno guidato l'opera di riforma voluta dal Papa si ribadisce che "le **cause di nullità** del matrimonio vengano trattate per via giudiziale, e non amministrativa" per la "necessità di tutelare in massimo grado la verità del sacro vincolo". Oltre a rendere più agile il processo matrimoniale, Bergoglio ha designato una **forma di processo più breve**, in aggiunta a quello documentale, "da applicarsi nei casi in cui l'accusata nullità del matrimonio è sostenuta da argomenti particolarmente evidenti". Il Papa precisa che "non mi è tuttavia sfuggito quanto un giudizio abbreviato possa mettere a rischio il principio dell'indissolubilità del matrimonio; appunto per questo ho voluto che in tale processo sia costituito giudice lo stesso vescovo, che in forza del suo ufficio pastorale è con Pietro il **maggiore garante dell'unità cattolica** nella fede e nella disciplina".

Nelle circostanze che possono consentire la trattazione della causa di nullità del matrimonio con il processo più breve, si annoverano quella mancanza di fede che può dare origine alla simulazione del consenso o l'errore che determina la volontà, la brevità della convivenza coniugale, l'aborto procurato per impedire la procreazione, l'ostinata permanenza in una relazione extraconiugale al tempo delle nozze o in un tempo immediatamente successivo, l'occultamento doloso della sterilità o di una grave malattia contagiosa o di figli nati da una precedente relazione o di una carcerazione, la causa del matrimonio estranea alla vita coniugale o consistente nella gravidanza imprevista della donna, la violenza fisica inferta per estorcere il consenso, la mancanza di utilizzo di ragione comprovata dai documenti relativi.

Anche la costituzione del giudice unico, sempre chierico, in prima istanza viene rimessa dal Papa alla responsabilità del vescovo che “nell’esercizio pastorale della propria potestà giudiziale dovrà assicurare che non si indulga a qualunque lassismo”.

L’ultima modifica è relativa all’appello che potrà essere fatto alla sede metropolitana della propria diocesi, mantenendo lo stesso quello al Tribunale ordinario della Sede Apostolica, cioè la Rota Romana.

Il Papa ha di recente sostenuto, che “alimenta la spinta riformatrice l’enorme numero di fedeli che, desiderando provvedere alla propria coscienza, molto spesso sono distolti dalle strutture giuridiche della Chiesa a causa della distanza fisica o morale, la carità e la misericordia esigono che la stessa Chiesa come madre si renda vicina ai figli che si considerano separati. In questo senso sono andati i voti della maggioranza dei miei fratelli nell’episcopato, riuniti nel recente Sinodo straordinario, che ha sollecitato processi più rapidi e accessibili”.

Il dovere di cronaca come al solito ci impone di approfondire l’argomento, parlando dell’Istituto della nullità matrimoniale come disciplinato sinora dal diritto canonico.

Con dichiarazione di nullità del sacramento del matrimonio si intende quel riconoscimento legale da parte del tribunale ecclesiastico che, in virtù del diritto canonico cattolico, riconosce la nullità del sacramento del matrimonio.

Comunemente si parla di "annullamento della Rota", o addirittura di "divorzio cattolico", ma tecnicamente si tratta di un "riconoscimento di nullità".

Secondo la dottrina cattolica il matrimonio è uno e inscindibile, pertanto non possono sussistere motivi di annullamento o risoluzione dello stesso. Se viene verificata ex post la sussistenza di una causa di nullità, da viziare la validità del matrimonio contratto, il tribunale riconosce la nullità del vincolo e dichiara lo scioglimento dei coniugi dai diritti e dagli obblighi di coniugio.

Per intentare una causa di nullità matrimoniale, uno dei due coniugi si deve rivolgere a un tribunale ecclesiastico.

In genere il tribunale al quale rivolgersi è il tribunale diocesano fanno eccezione le diocesi dell’Italia, dove la Conferenza Episcopale Italiana ha eretto 18 tribunali regionali e ha stabilito che esclusivamente questi tribunali sono competenti per le cause di nullità matrimoniale.

Il primo tribunale al quale ci si rivolge viene chiamato tribunale di primo grado.

Il coniuge che fa partire la causa (chiamato dal diritto "attore") può scegliere il tribunale al quale rivolgersi in base a quattro criteri:

Il tribunale del luogo dove fu celebrato il matrimonio

Il tribunale del luogo di domicilio dell’attore

Il tribunale del luogo di domicilio dell’altro coniuge (chiamato "convenuto")

Il tribunale del luogo dove di fatto si dovrà raccogliere la maggior parte delle prove.

Nell’individuazione delle cause di nullità, sono di sicuro ammesse ragioni legate alla natura spirituale del vincolo e perciò la semplice formalità di una corretta conduzione di un ménage matrimoniale, può essere vinta da uno studio che riveli che alla forma non era conseguita sostanziale corretta ricezione spirituale del sacramento da parte di uno o entrambi i coniugi.

Il tribunale non dichiara inefficace un matrimonio, non ha il potere di annullarlo; stabilisce se un matrimonio era nullo in partenza (nullità "ab initio"), se un matrimonio realmente non c’è mai stato, e questo, perché esisteva almeno una condizione da non renderlo tale.

Ad esempio, in presenza di un matrimonio combinato, nel quale l’unione non è frutto di una libera scelta dei coniugi, nonostante la cerimonia e che questo sia rato e consumato, questi coniugi non sono mai stati sposati.

Il tribunale canonico non annulla il matrimonio, accerta che per questa causa un matrimonio non c'è mai stato.

Il vizio di nullità può essere riconosciuto anche in fatti preannunciati o precedenti al matrimonio, caso tipico essendone la mancanza di alcune condizioni oggettive ritenute in dottrina essenziali al buon esito del legame. Sono i cosiddetti "impedimenti dirimenti", resi celebri ne I Promessi Sposi da Don Abbondio che ne riassume a Renzo la sequenza "Error, conditio, cognatio, crimen, Cultus disparitas, vis, ordo, ligamen, honestas, Si sis affinis".

L'amministrazione del sacramento matrimoniale non ha l'effetto di unire i coniugi in un vincolo davanti a Dio, se manca la volontà e la consapevolezza di contrarre gli impegni che derivano da un matrimonio religioso, e di farlo insieme all'altro coniuge.

Questi impegni sono relativi soprattutto ai cosiddetti tria bona matrimonii, cioè bonum sacramenti (indissolubilità del vincolo coniugale), bonum prolis (apertura alla nascita di figli), bonum fidei (accettazione del vincolo esclusivo di fedeltà all'altro coniuge), ma si considerano anche l'accettazione della sacramentalità del vincolo ed il cosiddetto bonum coniugum.

Il diritto canonico individua altri casi nei quali è lecita la dichiarazione di nullità, tra i quali: matrimonio imposto contro la volontà di uno o entrambi i coniugi, incapacità psicologica di effettuare una vera scelta coniugale ed incapacità psicologica di adempiere agli obblighi sopra ricordati, sono poi considerati capaci di viziare la regolarità del vincolo la condizione e l'errore al momento del consenso. La funzione riproduttiva connessa al matrimonio cattolico consente l'ammissibilità di istanze fondate sulla mancata consumazione materiale dello stesso.

Le persone il cui matrimonio religioso è stato riconosciuto nullo dal Tribunale Apostolico della Romana Rota, sono libere di risposarsi una seconda volta in forma religiosa, anche se ad alcune di esse può essere comminato un divieto amministrativo a contrarre nuove nozze senza il consenso della Curia di appartenenza. Per la Chiesa cattolica la nullità significa che matrimonio non vi è stato, esse non sono mai state sposate prima e sono quindi libere di creare un altro legame.

Le istanze di dichiarazione di nullità del matrimonio sono in genere informalmente inoltrate al Vicario giudiziale della propria diocesi che provvede ad indirizzare gli interessati nell'adizione della procedura. Presso il Tribunale Apostolico della Rota Romana è tenuto un albo degli avvocati rotali, che possono patrocinare in ogni tribunale ecclesiastico senza limiti di territorialità.

Questi i vari motivi di nullità che sono contemplati dal codice di diritto canonico (in latino Codex iuris canonici - c.i.c.):

L'impotenza (can. 1084 c.i.c.)

L'impedimento di impotenza, disciplinato dal can. 1084 del codice di diritto canonico (c.i.c.) è relativo all'incapacità, sia per l'uomo sia per la donna, di porre in essere l'atto sessuale per cause di diversa natura organica, ad esempio per l'uomo incapacità di erezione del membro o per la donna il vaginismo, cioè di natura funzionale, quando l'impotenza deriva da cause psichiche. Per rendere nullo il matrimonio la norma stabilisce che l'impotenza copulativa deve essere antecedente al matrimonio nonché perpetua, sia da parte dell'uomo sia da parte della donna, sia nei confronti di qualsiasi soggetto (assoluta), sia nei confronti esclusivamente del proprio partner (relativa). Si dice perpetua l'impotenza che non è guaribile se non con mezzi illeciti o straordinari che ad esempio possano mettere a repentaglio anche la vita dello stesso persona

Se l'impedimento di impotenza è dubbio, sia per dubbio di diritto sia per dubbio di fatto, il matrimonio non deve essere impedito né, stante il dubbio, dichiarato nullo.

La sterilità né proibisce né dirime il matrimonio, a meno che la parte sterile abbia nascosto dolosamente la sua condizione al coniuge il quale se avesse saputo della sterilità non avrebbe acconsentito a contrarre matrimonio.

Incapacità per insufficiente uso di ragione (can. 1095 n. 1 c.i.c.)

Sono incapaci a contrarre matrimonio coloro che mancano di sufficiente utilizzo di ragione.

L'utilizzo di ragione indicato al numero 1 del can. 1095 è relativo alla natura dell'atto presente quando per un motivo contingente la parte non abbia sufficiente ragione per comprendere il patto matrimoniale che sta per concludere. In quel momento il nubente non ha il dominio congiunto e armonico delle sue facoltà sensitive, appetitive, intellettive e volitive, necessario a far sì che il suo atto di contrarre sia atto umano (Villadrich). Questo può avvenire a causa ad esempio di assunzione di farmaci, alcool, oppure sostanze stupefacenti.

Incapacità per difetto di discrezione di giudizio (can. 1095 n. 2 c.i.c.)

L'incapacità consensuale attiene anche coloro che difettano gravemente di discrezione di giudizio circa i diritti e i doveri matrimoniali essenziali da dare e accettare reciprocamente. Il soggetto in questo caso non è in grado di valutare dal lato pratico, gli effetti del matrimonio che sta per contrarre, sia in relazione a se stesso sia in relazione al coniuge.

Incapacità per cause di natura psichica (can. 1095 n. 3 c.i.c.)

Relativa a coloro che per cause di natura psichica, non possono assumere gli obblighi essenziali del matrimonio. Dette cause rientrano in psicopatologie che l'antropologia richiede essere serie. Non bastano delle semplici difficoltà insorte tra i coniugi per dichiarare la nullità del matrimonio. Giova riportare una celebre espressione di Giovanni Paolo II: "Il fallimento dell'unione coniugale non è mai in sé una prova per dimostrare tale incapacità dei contraenti, i quali possono avere trascurato, o usato male, i mezzi sia naturali che soprannaturali a loro disposizione, oppure non avere accettato i limiti inevitabili ed i pesi della vita coniugale, sia per blocchi di natura inconscia, sia per lievi patologie che non intaccano però la sostanziale libertà umana. Una vera incapacità è ipotizzabile esclusivamente in presenza di una seria forma di anomalia che comunque si voglia definire, deve intaccare sostanzialmente la capacità di intendere o volere del contraente." Il criterio di valutazione dell'incapacità psichica fonda la sua essenza sull'indisponibilità sostanziale di intelligenza o volontà da parte del soggetto nell'attuare il proprio comportamento, laddove esso sia lesivo di qualche obbligo essenziale dello stato coniugale.

Le cause di natura psichica possono essere varie tra le quali, il narcisismo, il transessualismo, il lesbismo, la ninfomania, il voyerismo, il sadismo, il masochismo, la noncuranza o negligenza strafottente ("menefreghismo"), il satirismo, l'alcolismo cronico, la tossicodipendenza e altro.

Ignoranza (can. 1096 c.i.c.)

Questo è un capo di nullità molto raro ai nostri tempi di società globalizzata. Perché ci possa essere un valido consenso matrimoniale, è necessario che i contraenti almeno non ignorino che il matrimonio è la comunità permanente tra l'uomo e la donna, ordinata alla procreazione della prole mediante una qualche cooperazione sessuale. Tale ignoranza non si presume dopo la pubertà. Corre l'obbligo di osservare che le norme di diritto canonico sono state date per ogni tipo di società che esiste sul nostro mondo e dunque vanno ad interessare anche popoli in cui tale tipo di ignoranza potrebbe ancora incontrarsi.

Errore (can. 1097 § 1 e § 2 c.i.c.)

L'errore è una falsa conoscenza della realtà per cui la volontà di un atto dipende dalla convinzione dell'esistenza di una situazione di fatto che in realtà non esiste. L'errore di persona (can. 1097 § 1 c.i.c.) rende invalido il matrimonio laddove ad esempio: "pensavo di sposare il Tizio e ho sposato Caio".

L'errore su una qualità della persona (can. 1097 § 2 c.i.c.) anche se sia causa del contratto, non rende nullo il matrimonio, eccetto che questa qualità sia intesa direttamente e principalmente. Un esempio classico è quello del coniuge che contrae matrimonio con il partner che ritiene (erroneamente), essere medico laureato e proprio questa qualità ha determinato soprattutto e direttamente il suo consenso. Ai fini della dichiarazione di nullità si deve distinguere che l'errore

cada sulla sostanza e non sulla persona. La nullità ha luogo pertanto nel caso nel quale il coniuge ha inteso: "Voglio sposare un farmacista, che ritengo essere tizio". Diverso sarà invece il caso: "Voglio sposare Tizio, che ritengo essere un farmacista". Nel secondo caso l'errore ricade sulla persona e non sulla sostanza e dunque il matrimonio sarà valido.

L'errore circa l'unità o l'indissolubilità o la dignità sacramentale del matrimonio non vizia il consenso matrimoniale, purché non determini la volontà. Ad esempio Tizio sposa Caia solo sul presupposto (erroneo) che il matrimonio non sia indissolubile ovvero che non sia un sacramento e che, in qualsiasi momento potrà riacquistare la propria libertà tramite il divorzio risposandosi con un'altra persona.

Dolo (can. 1098 c.i.c.)

Il dolo è un vero e proprio inganno voluto coscientemente, relativo a una qualità particolare che viene ordito nei confronti della comparte per estorcergli il consenso nuziale. Il codice stabilisce che contrae invalidamente chi celebra il matrimonio, raggirato con dolo ordito per ottenerne il consenso, circa una qualità dell'altra parte, che per sua natura può perturbare gravemente la comunità di vita coniugale. L'inganno può essere ordito sia dall'altro coniuge sia da terze persone diverse dal coniuge, come ad esempio suoi parenti.

Simulazione - o esclusione (can. 1101 c.i.c.)

La simulazione è una difformità tra volontà interna e manifestazione esterna. Il codice stabilisce che il consenso interno dell'animo si presume conforme alle parole o ai segni adoperati nel celebrare il matrimonio. Ma se una o entrambe le parti escludono con un positivo atto di volontà il matrimonio stesso, oppure un suo elemento essenziale o una sua proprietà essenziale, contraggono invalidamente. La simulazione viene detta anche esclusione.

Si ha la simulazione totale quando il contraente esclude il matrimonio nella sua totalità interpretando il rito del matrimonio in realtà una rappresentazione teatrale. In questo caso il simulante esclude sia le proprietà che gli elementi essenziali del matrimonio.

L'esclusione dell'indissolubilità si verifica quando il contraente manifesti una riserva mentale per cui escluda l'indissolubilità del matrimonio ritenendo di potere divorziare qualora le cose non vadano bene durante la vita coniugale.

L'esclusione della prole attiene alla volontà di procreare dei figli nel corso del matrimonio. In questo caso occorrerà esaminare attentamente se l'uso di metodi anticoncezionali sia finalizzato ad una procrastinazione della procreazione oppure a una esclusione assoluta della volontà di avere figli.

L'esclusione dell'unità coniugale ammette la possibilità di avere delle relazioni sessuali con altre persone diverse dal coniuge in corso di matrimonio. Si nega pertanto l'esclusività della donazione di sé al coniuge.

L'esclusione della dignità sacramentale si ha quando il contraente esclude che il patto matrimoniale sia esso stesso sacramento. Egli vuole il matrimonio ma esclude il sacramento, e se il matrimonio dovesse essere sacramento, rifiuta il matrimonio stesso.

Condizione (can. 1102 c.i.c.)

La condizione è una circostanza esterna da cui dipende l'efficacia di un atto giuridico. Non si può contrarre validamente il matrimonio sotto condizione futura mentre il matrimonio celebrato sotto condizione passata o presente è valido o no, a seconda che esista o no il presupposto della condizione. Pertanto nel caso in cui il contraente ritenga: "ti sposo a condizione che tu sia un avvocato (condizione presente) oppure a condizione che tua abbia fatto il liceo artistico (condizione passata)" il matrimonio sarà valido se effettivamente nel momento della celebrazione il coniuge è avvocato o se a suo tempo si è diplomato presso il liceo artistico.

Non sarà valido ad esempio il matrimonio nel quale viene posta la condizione "ti sposo a patto che

entro due anni dal matrimonio farai abitare mia madre anziana in casa nostra". In questo modo il legislatore ha cercato di evitare dei vincoli futuri e dunque, ancora incerti, al volontario consenso matrimoniale.

Il timore - o Metus (can. 1103 c.i.c.)

Il timore è la trepidazione o l'inquietudine dell'animo a causa di un pericolo immediato o futuro. È invalido il matrimonio celebrato solo per violenza o timore grave incusso dall'esterno, anche non intenzionalmente, per liberarsi dal quale uno sia costretto a scegliere il matrimonio. Solo il timore grave incusso dall'esterno invalida il matrimonio. In caso di timore reverenziale il matrimonio non è nullo a meno che detto timore reverenziale non sia rivestito di gravità, nel qual caso potrebbe dare adito a nullità.

La forma canonica (cann. 1108 e seg. c.i.c.)

Il sacerdote che non abbia i requisiti formali di delega per assistere al matrimonio può determinare una causa di nullità per difetto di forma canonica.

Alessandra Concas